

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "ROSÀ PRO LOCO"

\*\*\*\*\*

#### **Art. 1 – Denominazione – Sede**

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata "ASSOCIAZIONE ROSÀ PRO LOCO".

Essa ha sede legale in Rosà, Via dei Dogi, n. 22.

E' una libera associazione fondata sul volontariato che svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica.

La Pro Loco di Rosà è un'organizzazione apartitica.

#### **Art. 2 – Competenza Territoriale**

L'Associazione svolge la sua attività nel Comune di Rosà.

La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto e al Comitato Provinciale di Vicenza, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.

Può, inoltre, iscriversi al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale secondo i principi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale".

#### **Art. 3 – Oggetto e finalità**

L'Associazione si propone di:

- a. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in cui opera;
- b. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;
- c. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici,



- festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
- d. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;
- e. realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;
- f. promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- g. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
- h. aprire e gestire circoli per i soci;
- i. stimolare il miglioramento delle infrastrutture;
- j. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- k. assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;
- l. svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;
- m. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;
- n. promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie;
- o. adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;
- p. tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;
- q. svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.

#### **Art. 4 – Soci**

Hanno diritto di essere soci e di aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

#### **Art. 5 – Diritti ed Obblighi dei Soci**

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i soci hanno diritto:
  - a. a ricevere la tessera UNPLI CARD della Pro Loco;
  - b. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  - c. a frequentare i locali della Pro Loco;
  - d. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;
  - e. a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.
3. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:
  - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
  - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
  - c. di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
  - a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
  - b. versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro Loco;
  - c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

**Art. 6 – Ammissione ed Esclusione del Socio**

1. L'ammissione di un nuovo Socio è automatica e contestuale al pagamento della quota associativa annuale per i soci residenti e domiciliati nel Comune di Rosà;
  - a. Tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono attività nel territorio comunale di Rosà possono iscriversi all'Associazione Rosà Pro Loco..
  - b. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione dell'aspirante socio.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
  - a. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
  - b. Negli ultimi due casi i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  - c. Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo raccomandata può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando controdeduzioni.
  - d. Il Collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

**Art. 7 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

**Art. 8 – Assemblea dei Soci**



L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e del conto consuntivo;
- b. la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
- c. l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- d. l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- e. la dichiarazione di socio onorario come previsto all'art. 4.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a. le modifiche statutarie, con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b. lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci.

All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua.

Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.



L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

- a) quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l'ora, la sede, dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione con un congruo anticipo prima della data fissata.

L'avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, sono valide con qualsiasi numero di presenti, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonché di tutti i soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea dei Soci a votazione segreta.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio partecipa di diritto anche la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con voto consultivo, nei termini e con le modalità previste dal regolamento provinciale, qualora la Pro Loco ottenga l'iscrizione all'Albo Provinciale come previsto dalla normativa regionale vigente.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente o i Vice Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due.

Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario.

Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Qualora dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio d'Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di ricostituire l'organo decaduto.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre al Consiglio l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'albo della Pro Loco o del Comune dell'ordine del giorno e della data di convocazione.

Alla riunione del Consiglio direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

#### **Art. 10 – Il Presidente ed il Segretario**

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente o da quello più anziano di età qualora i Vicepresidenti siano due ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che



provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all'eventuale tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Decade in caso di decadenza del Presidente.

L'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

#### **Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art. 12 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e l'associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell'Unpli.

#### **Art. 13 – Commissario Straordinario**

La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:

- a) con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d'amministrazione;
- b) con richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
- c) in caso di inattività del Consiglio d'Amministrazione per più di sei mesi.

Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 – Patrimonio e Entrate**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi e quote associative, donazioni e lasciti, ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 383/2000.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (solo per APS).

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.

#### **Art. 15 – Prestazione dei Soci**

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può assumere personale, solo in caso di particolare necessità ed il suo bilancio lo consenta, anche ricorrendo a propri Soci, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura, la durata dell'incarico e la retribuzione, .

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito di attività istituzionali.

Solo in caso di particolare necessità il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

#### **Art. 16 – Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario**

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci, entro il 31 marzo di ogni anno.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro

Loco.

**Art. 17 - Albi**

Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

**Art. 18 – Norme Generali**

L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

**Art. 19 – Partecipazione a Consorzi**

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a comitati od associazioni.

Il Consorzio tra Pro Loco ha lo scopo di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

**Art. 20 - Scioglimento**

In caso di scioglimento l'Assemblea devolve i beni al Comune di Rosà, che provvederà ad utilizzarli per finalità di utilità sociali, fino all'eventuale costituzione di una nuova Associazione Pro Loco.

**Art. 21 - Rinvio**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

**Art. 22 – Regolamento**

Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 8 lett. d).

-----

**Approvato con verbale dell'Assemblea n. 2 in data 27 marzo 2014.**